



## COMUNE DI RIMINI



## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.04.2005)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08.03.2007)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 26.04.2007)

Entrata in vigore: 01.01.2007

## **INDICE**

### **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

**ARTICOLO 2 - Limiti alla potestà regolamentare**

### **Titolo II - ENTRATE COMUNALI**

**ARTICOLO 3 - Individuazione delle entrate**

**ARTICOLO 4 - Regolamenti per tipologia di entrate**

**ARTICOLO 5 - Aliquote, tariffe, prezzi**

**ARTICOLO 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

### **Titolo III - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**ARTICOLO 7 - Soggetti responsabili delle entrate**

**ARTICOLO 8 - Gestione delle entrate**

**ARTICOLO 9 - Modalità di versamento**

**ARTICOLO 10 - Attività di verifica e di controllo**

**ARTICOLO 11 - Poteri ispettivi**

**ARTICOLO 12 - Omissione e ritardo dei pagamenti**

**ARTICOLO 13 - Dilazioni di pagamento per carichi arretrati**

**ARTICOLO 14 - Sanzioni**

### **Titolo IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA**

**ARTICOLO 15 - Procedure**

### **Titolo V - REGOLAMENTAZIONE DELLE ESENZIONI PER VERSAMENTI E RISCOSSIONI**

**ARTICOLO 16 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità**

### **TITOLO VI - RIMBORSI**

**ARTICOLO 17 - Rimborsi per entrate extratributarie**

### **Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ARTICOLO 18 - Disposizioni finali e transitorie**

**Titolo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

**ARTICOLO 2 - Limiti alla potestà regolamentare**

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi

**Titolo II**  
**ENTRATE COMUNALI**

**ARTICOLO 3 - Individuazione delle entrate**

1. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
  - le entrate tributarie;
  - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap);
  - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
  - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
  - le entrate derivanti da canoni d'uso;
  - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;

- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
- le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
- le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti;

#### **ARTICOLO 4 - Regolamenti per tipologia di entrate**

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti hanno effetto a partire dal 1<sup>a</sup> gennaio successivo a quello di approvazione.

#### **ARTICOLO 5 - Aliquote, tariffe, prezzi**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

#### **Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare; spetta invece alla Giunta Comunale il dettaglio dei criteri applicativi e le misure delle stesse.
2. Le suindicate agevolazioni possono essere anche disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

### **Titolo III**

### **GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **ARTICOLO 7 - Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo, di seguito chiamati "Responsabili"

2. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come è previsto dall'art. 179 del D.Lgs 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 modificato con D.Lgs. 26.2.1999, n. 46, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile dei Tributi, relativamente alle entrate tributarie.
4. Per le altre entrate patrimoniali la responsabilità della gestione e della eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva, così come disciplinata al successivo art. 8, fa capo al Responsabile competente per materia, così come previsto al comma 1 del presente articolo. I ruoli vengono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs 267/2000 e sue successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 8 - Gestione delle entrate**

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei Tributi Comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:
  - a. direttamente dall'ente;
  - b. in associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30,31,32 del D.Lgs 267/2000;
  - c. in affidamento a terzi secondo le disposizioni dell'art. 52, c. 5, punto b, del D.Lgs. 446/1997;
2. La gestione in una delle forme di cui al comma 1, lettere b), c), se con modalità diverse da quanto stabilito dalla legge, è stabilita dal Consiglio Comunale
3. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate

tributarie previste al comma 1 sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata, come disciplinato al precedente art. 7.

#### **ARTICOLO 9 - Modalità di versamento**

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dall'art. 8 del Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti relativi a tributi locali, riferibili al medesimo contribuente, a condizione che il credito tributario che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare agli Uffici Tributarî dell'Ente tale volontà, specificando i crediti ed i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria.

#### **ARTICOLO 10 - Attività di verifica e di controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.
3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del funzionario Responsabile.

#### **ARTICOLO 11 - Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui e' preposto il responsabile.

#### **ARTICOLO 12 - Omissione e ritardo dei pagamenti**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalla leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento secondo quanto previsto dalle singole leggi d'imposta.

### **ARTICOLO 13 - Dilazioni di pagamento per carichi arretrati**

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, nonché delle disposizioni di cui al DPR. 29/9/1973 n. 602 e D.Lgs. 26.2.1999, n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - a. su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
  - b. la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore;
  - c. l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro 300,00;
  - d. la rata minima non deve essere inferiore a 50,00 euro;
  - e. rate bimestrali per la durata massima di 24 mesi; per somme complessivamente inferiori a 5.000,00 euro la durata massima è pari a 12 mesi; se la dilazione viene richiesta nella fase precedente la formazione del ruolo la durata massima è 12 mesi, fatti salvi i termini per la formazione del ruolo;
  - f. per importi superiori ad euro 10.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;
  - g. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - h. decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
  - i. applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura prevista al comma 5bis dell'art.15, con maturazione giorno per giorno.
2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo

versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 10.000,00 e' necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento e' il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

#### **ARTICOLO 14 - Sanzioni**

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono di competenza del funzionario responsabile per la gestione dei tributi, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.

### **Titolo IV**

#### **ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA**

#### **ARTICOLO 15 - Procedure**

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art.12 . Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate - fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata – contestualmente all'atto di contestazione.
2. In caso che avverso la pretesa dell'ente sia stato presentato ricorso, il funzionario responsabile può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa.
3. La riscossione coattiva delle entrate dell'ente può avvenire sia attraverso la procedura di cui al DPR 29/09/1973, n. 602, sia attraverso la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni. Le relative attività competono al responsabile dell'entrata.
4. I ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate debbono essere visti per l'esecutività:
  - a. per le entrate tributarie dal responsabile dei Tributi;
  - b. per le entrate derivanti da contravvenzioni al codice della strada dal Responsabile del Corpo di P.M;
  - c. per tutte le altre entrate patrimoniali dal Responsabile del Servizio di Ragioneria o suo delegato;
5. Fatte salve le disposizioni di legge o regolamento inerenti le singole tipologia di entrate, per quelle patrimoniali derivanti da un credito certo, liquido ed esigibile l'attivazione della



procedura coattiva di riscossione avviene con comunicazione di messa in mora a firma del Responsabile. Detta comunicazione, notificata al debitore con Raccomandata R.R. e con assegnazione di n. 30 gg. dal ricevimento per adempiere al pagamento, costituisce titolo per l'ingiunzione fiscale. La sorte ivi richiesta deve essere aumentata delle spese sostenute dall'Ente e dai relativi interessi calcolati nella misura di cui al successivo comma 5 bis.

5.bis Gli interessi a debito e a credito sono calcolati, nei limiti disposti dal comma 165, art 1 della Legge Finanziaria per l'es. 2007 n.296/2006, con applicazione di 2,5 p.p. rispetto al tasso legale e comunque in misura non superiore al 5% complessivo, fino alla concorrenza del tasso legale a tale misura.

Il calcolo degli interessi avviene con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. Resta impregiudicata, per le entrate di natura patrimoniale, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

## **Titolo V**

### **REGOLAMENTAZIONE DELLE ESENZIONI PER VERSAMENTI E RISCOSSIONI**

#### **ARTICOLO 16 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità**

Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal comune.

1. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto o con ruolo ordinario, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per singola entrata, o accessorio, e per singola annualità.

a) Entrate tributarie:

- Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni,  
con esclusione della tassa giornaliera ..... euro 10,00
- Imposta comunale sugli immobili  
(ai sensi art. 6, c. 5, D.L. 31.5.94, convertito con L. 27.7.94 n. 473) ..... euro 10,00
- Imposta comunale sulla pubblicità ..... euro 10,00
- Diritti pubbliche affissioni ..... euro 10,00
- Imposta di scopo ..... euro 2,07

b) Entrate patrimoniali:

- Rette scolastiche ..... euro 10,00
- Maggiori oneri di esproprio ..... euro 10,00
- Fitti attivi e canoni di concessione ..... euro 10,00

- c) Sanzioni ed interessi:
- Sanzioni sull'applicazione dei tributi ed entrate patrimoniali sopra detti .....euro 5,00
  - Interessi sull'applicazione dei tributi ed entrate patrimoniali sopra detti .....euro 5,00
- d) Cosap permanente e Cosap temporanea
- Cosap permanente ..... euro 10,00
  - Cosap temporanea ..... euro 0,50
2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 16.4.1999 n. 129.
  3. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma complessivamente dovuta, compresi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo fissato ai sensi del comma 1.
  4. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti si applicano i limiti di importo fissati ai precedenti commi 1 e 2, distinguendo rispettivamente se conseguenti a richiesta di rimborso da parte degli interessati, o se conseguenti ad attività di controllo da parte degli uffici comunali.
  5. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali, di concerto con il Settore Affari Legali, la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori ad euro 100,00 - (importo riferito a tutte le annualità pendenti e comprensivo di ogni accessorio), o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

## **TITOLO VI**

### **RIMBORSI**

#### **ARTICOLO 17 - RIMBORSI PER LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione(ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura prevista al precedente comma 5 bis dell'art. 15.

## **Titolo VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ARTICOLO 18 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, di regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e del Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione ai sensi del comma 2 dell' art. 52 del D.Lgs. 446/97;.
3. E' abrogato il Regolamento Comunale "Limiti di esenzione per versamenti, rimborsi di tributi comunali, entrate patrimoniali e sanzioni amministrative di modica entità" approvato dal C.C. con deliberazione n. 121 del 10.06.1998.
4. E' abrogato l' ultimo comma dell'art. 40 del vigente regolamento comunale Cosap che in materia fa espresso richiamo alla deliberazione C.C n. 121 del 10.06.98